Codice A1000A

D.D. 23 giugno 2021, n. 354

Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.



ATTO DD 354/A1000A/2021

DEL 23/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 73 del 23.02.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Protezione civile prot. n. 8650/A1800A del 18.02.2021, che vengono nel presente atto richiamate, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.241/90 s.m.i., del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte, all'A.T.I. LEONARDO SPA G.E.G. SRL ETERE SRL corrente in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, per l'importo di € 5.592.565,32, oltre oneri di sicurezza pari a € 296.227,94, oltre I.V.A. pari ad € 1.295.534,52 e così per complessivi € 7.184.327,78 o.f.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa alla verifica da effettuare presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal concorrente in sede di offerta;
- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema AVCPASS, in capo al Raggruppamento di Operatori economici aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari;
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, prevedeva che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo

aggiornamento P.T.P.C. sono sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

• tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio "B" affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:"

						•		•				
			0	r	n	18	S	18	١.			

- a. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- b. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- preso atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021, prevede la sospensione dell'applicazione della misura del "visto del direttore" poiché, data la "mancata armonizzazione degli atti da sottoporre al visto del medesimo da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più lo stesso uno strumento di prevenzione della corruzione";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;
- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 73 del 23.2.2021;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- L. 23/2014:
- L. 190/2012 nonché la D.G.R n. 1-3082 del 16.04.2021 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte
- artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 73 del 23.02.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Protezione civile prot. n. 8650/A1800A del 18.02.201, del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte, all'A.T.I. LEONARDO SPA G.E.G. SRL ETERE SRL corrente in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, per l'importo di € 5.592.565,32, oltre oneri di sicurezza pari a € 296.227,94, oltre I.V.A pari ad € 1.295.534,52 e così per complessivi € 7.184.327,78 o.f.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa alla verifica da effettuare presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal concorrente in sede di offerta;
- di dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 73 del 23.02.2021 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Paolo Frascisco

Allegato

REGIONE PIEMONTE

SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANTENIMENTO E
AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI ICT A SERVIZIO SISTEMA
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE. CIG
8429942036.

Importo: € 5.888.793,25 oltre I.V.A.

PREMESSO CHE

- con determinazioni nn. 4386 del 19.12.2019 e 143 del 07.02.2020, il Dirigente del Settore Protezione Civile ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema protezione civile della Regione Piemonte, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., approvando, nel contempo, il progetto di servizio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- con determinazione n. 360 del 09.09.2020 il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal

documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto;

- con determinazione n. 40 del 3.2.2021 il Dirigente del Settore Contratti Persone Giuridiche Espropri Usi Civici ha proceduto alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare l'offerta tecnico economica, relativa alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti n. 73 del 23.02.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio in oggetto all'A.T.I. corrente in, Piazza n.;
- con determinazione n. ... del ... del Dirigente del Settore Contratti, si è proceduto dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 73 del 23.02.2021 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza e ad approvare lo schema del presente Contratto.

QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016)

rappresentata dal _______, nato a (__) il

, Responsabile del Settore Protezione Civile

domiciliato ai fini del presente atto presso la

sede regionale della Regione Piemonte, in Torino

(TO) - C.so Marche 79, abilitato alla stipulazione

del presente Contratto ai sensi degli artt. 17 e 18

della L.R. 23/2008, di seguito denominata "Il

Committente".

Е

la Società ______ (C.F.) con sede legale in , n. , rappresentata dall', nato a () il e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Procuratore e Legale Rappresentante della Società e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, la quale interviene nel presente contratto (in seguito "Contratto") in proprio e quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici costituito, con atto rogito notarile, registrato all'Ufficio delle Entrate di Genova 2 in data al n. serie 1T - Dott. - notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, con:

- . con sede in () via n. 7/9, Codice fiscale Mandante;
- con sede in () via n. 7/9, Codice fiscale Mandante

di seguito denominata "l'Appaltatore".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle in ogni loro parte.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore, il quale, come sopra rappresentato dichiara di accettare il servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte, la cui generalità e natura delle prestazioni sono dettagliatamente descritte negli articoli Artt. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato C.S.A.) nonché nell'offerta telematica presentata dall'ATI

Il presente contratto è da intendersi aperto in relazione alla quantità delle prestazioni richieste: pertanto l'Appaltatore dovrà intendersi vincolato nella propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del codice civile, mentre il Committente potrà commissionare nel periodo di durata indicato nell'art. 3, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto dell'art. 9.3.3 del C.S.A. fino all'importo massimo descritto nell'art. 11 dello stessa Capitolato ribassato secondo l'offerta economica presentata.

Il Committente, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva altresì la facoltà di procedere ad un eventuale proroga tecnica delle prestazioni descritte nell'Artt. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.3.2 del C.S.A. fino alla individuazione di un nuovo Appaltatore.

ART. 3 - DURATA

La durata del Contratto è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti, a far data dal 01.03.2021 così com'è indicato con nota del Settore Protezione Civile prot. n. 8650/A1800A del 18.02.2021 nella quale è stato disposto l'affidamento del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con determinazione n. 73 del 23.02.2021.

ART. 4 - CLAUSOLA DI CONTINUITA'

il Committente, su richiesta dell'Appaltatore, è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio in continuità oltre i termini di scadenza del presente contratto sino ad espletamento delle procedure di nuova aggiudicazione alle medesime condizioni, salvo adeguamenti previsti dalle vigenti norme.

ART. 5- OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio in questione viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A., negli allegati, nell'offerta tecnico-economica e suoi allegati, i quali, anche se materialmente non compiegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo che l'Appaltatore dà atto di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 6- SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SISTEMI ICT

Il servizio si intende fruito se prestato nelle modalità previste dall'art. 9.1.3 del CSA. Nel rispetto della sicurezza dei sistemi informatici di
Regione Piemonte, l'Aggiudicatario invia al Committente entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto e, con preavviso di almeno 2 giorni
lavorativi ogni qualvolta sarà impiegato nuovo per-

sonale, l'elenco dei nominativi del personale coinvolto in tale servizio.

ART. 7 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo del presente Contratto per le prestazioni che sono dettagliatamente descritte negli articoli Artt. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.3.2 del C.S.A., della durata complessiva di anni cinque ammonta a complessivi € 7.184.327,78, di cui € 5.888.793,26, per imponibile ed € 1.295.354,52, per I.V.A. di legge con aliquota al 22% da versarsi direttamente all'Erario. Il servizio potrà subire, nel periodo di validità del contratto, variazioni ai sensi e nei limiti della disposizione vigente: in tal caso l'Appaltatore dovrà adeguare il servizio alle esigenze del Committente e non potrà chiedere prezzi diversi da quelli indicati in offerta, se non effettuando condizioni favorevoli per il Committente.

Nel caso in cui il committente richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione di cui all'art. 16 dovrà essere adequatamente integrata.

I costi diretti ed indiretti previsti per le attività oggetto di offerta migliorativa proposta dall'appaltatore in sede di offerta tecnica sono da intendersi inclusi nell'importo contrattuale e non comporteranno oneri aggiuntivi di alcun genere per il Committente.

ART. 8 - PAGAMENTI

Il Committente provvederà alla verifica di conformità delle prestazioni secondo quanto disposto nell'art. 14 del C.S.A ed al pagamento delle fatture in conformità a quanto disposto nell'art. 15 del C.S.A.

Le fatture saranno emesse in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014 dall'Appaltatore e trasmesse per tramite del sistema nazionale d'interscambio (portale della fatturazione elettronica) al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9.

Il traffico di fonia e dati eventualmente eccedente alle quantità indicate nell'art. 9.6 del CSA e causa di extracosti rispetto ai canoni sottoscritti rendicontazione oggetto di separata rimborso. L'emissione e la liquidazione fatture in formato elettronico sarà subordinata alla acquisizione da parte del D.E.C., ai sensi ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante regolarità contributiva dell'Appaltatore, in corso di validità.

Le fatture dovranno indicare il codice C.U.P. e C.I.G. e saranno liquidate dal Committente dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (A.T.I.), conformemente alla disciplina dell'art. 48, comma 12, del Codice dei contratti, devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, in particolare per gli atti inerenti i pagamenti.

Relativamente ai pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore, il Committente precisa che:

- la mandataria e ciascun mandante, componente l'ATI, dovranno emettere singolarmente fatture elettroniche e trasmetterle al Committente sul Portale della Fatturazione Elettronica.

Il Settore competente predisporrà un atto contabile per ogni fattura emessa intestandolo alla Capogruppo.

La Tesoreria della Committente emetterà un mandato per ogni fattura emessa che sarà liquidato alla Mandataria, la quale provvederà a corrispondere ad ogni Mandante la somma fatturata.

Il Committente applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare, oltre a quanto sopra riportato, la frase "scissione dei pagamenti".

impegna a notificare L'Appaltatore si eventuali variazioni tempestivamente che si verificassero nelle modalità di pagamento ed esonera, in difetto di tale notificazione, il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tal caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; l'Appaltatore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente. In difetto, la cessione non sarà opponibile a quest'ultimo e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico del Committente, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Appaltatore in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'Appaltatore si fa carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti,

nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

In caso di inottemperanza agli obblighi in materia contributiva e retributiva, il Committente procederà a dar corso all'intervento sostitutivo previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente "dedicato" indicato dall'Appaltatore.

ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette)

giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010.

I pagamenti saranno effettuati presso l'Istituto Intesa San Paolo - Via del Corso 226 - 00186 Roma sul conto corrente bancario dedicato con IBAN: .

Le persone fisiche delegate ad operare sui conti medesimi sono le sequenti:

ART. 10 - DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.)

Il Committente prima dell'inizio dell'esecuzione

del presente Contratto ha nominato e comunicato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, il nominativo del "Direttore dell'esecuzione del Contratto".

Il D.E.C. avrà il compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte del Committente, verificare la corretta esecuzione del Contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli e dal C.S.A., sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- l'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede il presente Contratto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti;
- l'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

- l'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il responsabile del Contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente Contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Committente che di terzi, per fatto proprio o dei suoi

dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Committente da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera il Committente da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Committente di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Prima dell'avvio del Contratto, l'Appaltatore ha comunicato al Committente il nominativo del Responsabile tecnico dell'esecuzione della prestazione, e dei suoi eventuali sostituti, che cura tutti i rapporti con il Committente stesso per quanto concerne l'organizzazione del servizio. Questa figura ed i suoi sostituti devono avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente Contratto, essere muniti dei necessari poteri per la corretta conduzione delle prestazioni rappresentare pienamente l'Appaltatore nei confronti del Committente, E' facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Responsabile tecnico sulla base di adeguata motivazione.

- Il Committente effettua la verifica, in corso di esecuzione, dell'osservanza delle disposizioni contrattuali e la regolare esecuzione della prestazione attraverso:
 - sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, presso i siti oggetto dei servizi del presente contratto;
 - controlli sull'Appaltatore, l'organizzazione e la funzionalità del personale, dei mezzi e delle attrezzature anche con l'accertamento delle relative autorizzazioni e licenze.
- Il Committente può effettuare incontri per programmare le attività della prestazione e verificarne la corretta esecuzione, convocando l'Appaltatore con almeno 7 giorni consecutivi di anticipo.

ART. 12 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Il Committente è in diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 del C.C., o di applicare penali, anche in modo cumulativo, ex art. 1382 C.C., fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei casi e modalità descritte nell'art. 17 del CSA.
- Il Committente, ove riscontri inadempienze

nell'esecuzione del presente Contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, il Committente provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il Committente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione

oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle singole penali, comminate per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 23 n. 50/2016.

In caso di risoluzione, il Committente procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

In relazione all'istituto della risoluzione del Contratto il Committente applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli art. 1454 e 1456 del Codice Civile espressamente previste nel presente Contratto e per i quali vige la relativa disciplina.

Art. 13 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, i pagamenti verranno effettuati a favore dell'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto al subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché

dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore (ciascuno degli Operatori Economici facenti parte dell'A.T.I.) allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del C.C. con il titolare del subappalto.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante

l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine, decorso inutilmente il quale il subappalto non sarà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione in merito agli obblighi e oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e il solo responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta

esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga risolvere a tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Committente. In tal l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Art. 14 - CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, è fatto divieto al medesimo di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si

applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto con le modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del Codice.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP associato al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG e il CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 - RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo.

Esso ne dovrà dare comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

In caso di recesso del Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal Contratto.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n., emessa in data 07/04/2021 da ./Agenzia di S.R.L., per l'importo di Euro 588.879,33.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia

di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 - RESPONSABILITA' E FORME ASSICURATIVE

L'Appaltatore si ogni assume più ampia infortuni o responsabilità in caso di danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dal Committente che di terzi, in dipendenza omissioni o negligenze nell'esecuzione prestazione, restandone sollevato il Committente.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha stipulato le sottoindicate polizze assicurative rilasciate da:

- . in data 30.06.2020 polizza n. 3 a favore di , a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali pari ad \in 100.000.000,00 R.C.T. e \in 5.000.000,00 R.C.O. ;
- a favore di a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali pari ad \in 2.500.000,00 R.C.T.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Eventuali sottoscrizioni di minor durata saranno rinnovate nel corso del contratto senza soluzione di continuità. Le nuove polizze saranno inviate anticipatamente al relativo periodo di copertura, pena la sospensione del pagamento delle fatturazioni pendenti, e verificate dal Committente.

Art. 18 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 re-

lativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679).

Il trattamento effettuato dall'Appaltatore per conto di Regione Piemonte è disciplinato dall'art. 28 del GDPR, ai sensi del quale il Delegato del Titolare, il Committente, nomina l'Appaltatore Responsabile Esterno (di seguito "Responsabile") delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro saranno affidate.

Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti/dati/banche dati/o fascicoli:

- elenco degli operatori radio e relativi contatti;
- elenco degli possessori apparati ICT di Proprietà della Regione Piemonte;
- registro attività di manutenzione apparati e relativi sopralluoghi;
- attività concernenti l'utilizzo delle radio; messi a disposizione dal Delegato.

I dati trattati sono dati personali, di cui art. 4

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e concernono gli operatori radio e/o detentori apparati ICT di proprietà della Regione Piemonte.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del presente Contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Delegato.

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità come sopra definite, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente Contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rila-

sciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il presente Contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento del proprio incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati
 in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Delegato - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato nel garantire il rispetto

degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR);

- se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.
- Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di
 idoneità professionale manifestati al Delegato al
 momento dell'incarico conferito. Il Responsabile
 garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'ado-

zione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente, salvo diversa comunicazione formale da parte del Delegato, i dati non saranno:

- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto;
- b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal Contratto.
- Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per Suo conto evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese
 terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i
 trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo
 49, la documentazione delle garanzie adequate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

Con il presente Contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori sub-responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per

esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del Delegato, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile provvederà periodicamente ad informare il Delegato dell'avvenuta selezione e contrattualizzazione di eventuali sub-responsabili. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato può opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o docu-

mentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che il presente Contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalle attività di cui al presente articolo.

Art. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui alla D.G.R. n. 1-1717 del 13.7.2015, disponibile sul sito web della Regione Piemonte, in quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del Contratto.

Art. 20 - DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021/2023

In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023", approvato con D.G.R. n. DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 - Misura 6.8, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti regionali che abbiano esercitato, nei confronti dello stesso, poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

ART. 21 - VARIAZIONI

L'Appaltatore è tenuto in corso di efficacia del contratto, a comunicare entro 30 giorni ogni eventuale variazione relativa alla sede legale dello stesso nonché delle altre fondamentali caratteristiche societarie.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia insorgente tra le parti, qualora non si siano potute definire in via amministrativa l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 23 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente

Contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel C.S.A., alle norme del Codice Civile, alla normativa nazionale ed internazionale inerenti gli appalti, che regolano la materia in quanto applicabili.

ART. 24 - DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI

Per tutti gli effetti giuridici e contrattuali dipendenti dal presente atto le parti eleggono a domicilio:

- il Committente domiciliato presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica presso la sede di Corso Stati Uniti 21, Torino;
- l'Appaltatore domiciliato presso la sede legale della Società corrente in Piazza Monte Grappa, 4 10095 ROMA

ART. 25 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il Contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente

della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e tutte le spese di registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, pari a € 5.198,62 o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente del Settore

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005 s.m.i.

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Ing.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005 s.m.i.